

APPROVAZIONE LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2016, N. 18, RECANTE: "TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI"

La Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. 18 del 28 ottobre 2016 recante "TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI".

La legge è stata pubblicata sul BURERT n. 326 del 28/10/2016; non essendo indicata nessuna data specifica entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla relativa pubblicazione.

La legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ha riordinato la normativa sulla legalità ed ha introdotto diverse innovazioni.

Tale norma regionale interviene in diversi campi: dai contratti di lavori, servizi e forniture, all'edilizia e costruzioni, al commercio, turismo e agricoltura, all'ambiente e sicurezza territoriale, fino ad arrivare a modifiche delle attuali normative che regolano l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse e le relative distanze da siti sensibili.

Come indicato sul sito regionale del Governo del Territorio, per quanto attinente alle interazioni con i procedimenti edilizi ed urbanistici, si segnalano le disposizioni contenute:

- all'art. 32, che ha confermato la necessità di dimostrare l'estraneità da reati di infiltrazioni mafiose con riguardo alle imprese "*che eseguono lavori in edilizia*". La disposizione, aggiornata al Codice delle leggi antimafia, prevede che sia acquisita dallo sportello unico comunale la comunicazione antimafia a carico delle imprese per lavori oggetto di SCIA o Permesso di Costruire, di valore superiore a 150.000 euro. La comunicazione antimafia (o l'autocertificazione) sono condizioni di efficacia del titolo edilizio. La norma ha fissato, in analogia al Codice, il termine di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia con la possibilità di ricorrere all'autocertificazione in caso di inutile decorrenza del termine. L'autocertificazione è inoltre necessaria in caso di interventi subordinati a SCIA, la cui veridicità viene controllata entro 30 giorni con richiesta alla Prefettura di rilascio della comunicazione antimafia.
- all'art. 48, che introduce il divieto di installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito a meno di 500 metri da luoghi sensibili frequentati da persone psicologicamente deboli. Il divieto riguarda le nuove installazioni a cui sono equiparati il rinnovo contrattuale tra esercente e concessionario degli apparecchi e la conclusione di un nuovo contratto, il trasferimento della sede dell'attività con trasferimento degli apparecchi per il gioco.